

Cod. Fisc. e P.IVA 01684710997

CONDIZIONI GENERALI DI FORNITURA

Le condizioni contenute all'interno di questo documento si intendono conosciute e accettate nella loro interezza da parte del cliente.

1. Cliente

Soggetto giuridico, pubblico o privato, che richiede al fornitore l'effettuazione delle prestazioni di servizio indicate nella offerta di riferimento.

2. Fornitore

Si intende la società STUDIO SPERIMENTALE METALSIDERURGICO SSM srl, con sede in Genova, Via degli Artigiani, 86 – 16162 P.IVA 01684710997, Capitale Sociale € 20.000,00, Registro imprese GE 01684710997, tel 010 710259 fax 010 710365.

3. Servizi

I Servizi che il Fornitore è in grado di fornire al Cliente, sono principalmente:

- Prove tecnologiche sui materiali
- Analisi chimiche
- Analisi metallografiche
- Controlli distruttivi e non distruttivi
- Qualifiche di procedimenti di saldatura
- Supporto tecnico nel campo dei materiali ferrosi, non ferrosi plastici e compositi

4. Offerta

Si intende il documento inviato al Cliente in formato cartaceo e/o elettronico, dove vengono descritti i servizi offerti sia sotto il profilo tecnico che commerciale.

Inoltre, le prove non accreditate saranno indicate in maniera esplicita.

5. Validità offerta

Si intende il periodo di tempo indicato nel paragrafo Condizioni Generali contenuto all'interno dell'offerta stessa.

6. Incarico e accettazione ordine

Si intende la procedura con la quale il Cliente incarica il Fornitore di effettuare i servizi descritti all'interno dell'offerta. Il Cliente dovrà ottemperare all'invio dell'accettazione dell'ordine su proprio modulo o controfirmando l'offerta stessa.

l'offerta si intenderà comunque accettata in ogni sua parte, nel caso in cui il Cliente abbia inviato al Fornitore il materiale ovvero qualsiasi documento richieda prestazione di servizio proveniente da parte del Cliente ovvero nel caso in cui personale tecnico di SSM, su richiesta del Cliente, presti la propria attività presso la sede del Cliente e/o presso SSM.

Il Cliente si impegna ad allegare ai campioni da sottoporre alle prove, la richiesta delle prove debitamente compilata in ogni sua parte e fornire tutta la documentazione accessoria necessaria alla prestazione del servizio. Nel caso in cui questa non sia presente il Fornitore contatterà immediatamente il Cliente al fine di



Cod. Fisc. e P.IVA 01684710997

chiedere informazioni circa i servizi da effettuare sul campione o sul documento ricevuto. Il Fornitore a seguito delle informazioni ricevute, procederà all'effettuazione del servizio con tempi di consegna a partire dalla data di ricezione delle istruzioni.

7. Esecuzione del servizio

Il Fornitore si impegna ad effettuare il servizio offerto ed accettato dal Cliente secondo quanto descritto nell'offerta e nei documenti allegati alla stessa.

Le eventuali modifiche relative alle modalità di svolgimento delle prestazioni, che possono essere concordate telefonicamente con il Cliente, debbono essere formalizzate in forma scritta a cura del Fornitore mediante comunicazione da inviarsi al Cliente entro un tempo ragionevole. In tal caso i tempi di consegna dei rapporti di prova da parte del fornitore decorreranno dalla data in cui sono state concordate le modifiche.

Ogni attività non espressamente descritta in offerta si intende esclusa dal servizio e dalla quotazione offerta.

Il Fornitore si impegna a rispettare, salvo imprevisti e/o impedimenti di natura tecnica, le tempistiche concordate con il Cliente. Nel caso in cui non siano state concordate tempistiche per l'esecuzione del servizio, il Fornitore risponderà secondo le tempistiche che ritiene più consone al tipo di servizio reso e secondo la propria programmazione interna.

Il Fornitore utilizzerà, salvo particolari esigenze del Cliente che verranno di volta in volta concordate e accettate tra le parti, le metodiche riportate sulle normative di riferimento nazionali e internazionali.

Il Cliente o un suo rappresentante (es. ispettore) potrà presenziare all'esecuzione delle prove richieste previa comunicazione al Fornitore con congruo anticipo.

Nel caso in cui il Cliente necessiti di maggiori informazioni potrà richiederle al Fornitore. Questo servizio può essere motivo di servizio aggiuntivo e quindi soggetto a quotazione economica.

8. Campioni

Si intendono i materiali forniti dal Cliente da sottoporre ad analisi o prova, o oggetto di assistenza tecnica da parte del Fornitore.

9. Consegna campioni

I campioni e/o la documentazione debbono essere consegnati dal Cliente al Fornitore seguendo le condizioni descritte nell'offerta.

Il Fornitore non risponde di eventuali ritardi nella prestazione del servizio dovuti alla mancata e/o ritardata consegna dei campioni imputabili, in particolare, a soggetti terzi (cliente, corrieri, ecc).

Il Fornitore avviserà tempestivamente il Cliente nel caso in cui i campioni recapitati non siano idonei all'esecuzione del servizio.

Il Cliente dovrà informare il Fornitore in merito a particolari condizioni dei campioni che possano condizionare i risultati delle analisi.

10. Conservazione dei provini sottoposti a prova e dell'eccedenza di lavorazione

Il Fornitore garantisce la conservazione dei campioni secondo le modalità più idonee al fine di non alterarne la natura e sulla base di quanto dichiarato dal Cliente.



Cod. Fisc. e P.IVA 01684710997

Il Fornitore si impegna a conservare i provini sottoposti a prova e la relativa eccedenza di materiale dopo le lavorazioni per un periodo di 1 mese dalla data del rapporto di prova. Oltre tale termine Il Fornitore sarà libero di smaltire tale materiale salvo il caso in cui il Cliente non ne richieda la restituzione.

11. Emissione dei risultati

Il Fornitore è responsabile dei risultati presenti nel rapporto di prova originale redatto in lingua italiana e non risponderà di eventuali modifiche, cancellazioni o manomissione subite dal documento successivamente alla sua emissione.

Il Cliente ha altresì l'obbligo di informare SSM relativamente alla necessità di avere rapporti di prova, relazioni o ogni altro documento emesso da SSM a seguito di attività svolta, tradotto in altra lingua. In tal caso la traduzione potrebbe avere un costo aggiuntivo sulla base del contenuto dei documenti di cui sopra.

I rapporti di prova saranno emessi in un unico esemplare; eventuali duplicati dovranno essere espressamente richiesti dal Cliente in fase di accettazione dell'ordine.

Nel caso di prove di Laboratorio Accreditate, il valore di incertezza di misura verrà riportato sul rapporto di prova se previsto dal criterio di accettabilità stabilito dal cliente o se espressamente richiesto dal Cliente al momento della accettazione della offerta economica. Il valore di incertezza di misura viene anche riportato ove necessario per l'interpretazione dei risultati come, ad esempio, quando è confrontabile con la distanza tra il risultato e il limite di accettazione.

Le modalità di emissione dei risultati sono previste dall'offerta.

Il Fornitore garantisce la riservatezza dei risultati delle analisi e non potrà comunicare a terzi i risultati stessi a meno di specifica autorizzazione scritta del Cliente. E' fatto salvo il caso in cui il Fornitore debba comunicare tali risultati e/o le informazioni ricevute dal Cliente per obbligo di legge o per ordine di un'Autorità competente.

Le modalità di invio dei risultati di prova saranno concordate con il Cliente.

La regola decisionale adottata da SSM sui risultati espressi in presenza di limiti di accettazione, se non concordata diversamente col Cliente e se non definita diversamente da requisiti legislativi, è quella di confrontare tali limiti con il risultato o la media dei risultati ottenuti senza considerare il contributo dell'incertezza di misura considerando un rischio di valutazione errata del 50%.

12. Riemissione dei rapporti di prova

I rapporti di prova sono riemessi solo in caso di correzione di errori e di inserimento di informazioni/dati omessi ma disponibili al momento dell'esecuzione delle prove.

Il cliente fornisce un'univoca identificazione del campione attraverso qualunque etichettatura o brand del produttore.

La pratica da parte di un Laboratorio accreditato di riemettere un rapporto di prova sotto accreditamento quando il nome/marchio commerciale del prodotto analizzato è cambiato (senza aver effettuato nuovamente le prove) non è permessa, anche quando ci sia un chiaro riferimento al rapporto di prova iniziale che viene sostituito.

Il prodotto analizzato sarà stato chiaramente identificato sia nel riesame del contratto che nel rapporto di prova.

Il Fornitore non si assume la responsabilità di dichiarare che il prodotto con il nuovo nome/marchio commerciale è esattamente identico a quello analizzato; questa responsabilità è a carico del Cliente.

CONGENFOR Rev. 24/09/2024



Cod. Fisc. e P.IVA 01684710997

13. Diritti di proprietà intellettuale

SSM è titolare esclusiva del know-how e di tutti i marchi, brevetti, diritti d'autore, tecnologie, disegni industriali, invenzioni, software, dati e altre informazioni tecniche e di tutti i diritti di proprietà intellettuale, industriale e commerciale, che possano eventualmente venire a conoscenza del Cliente in occasione dell'esecuzione dei servizi oggetto del contratto.

Il Cliente si impegna a manlevare e tenere indenne SSM da qualsiasi eventuale pretesa di terzi che assumano violati loro diritti di proprietà commerciale, industriale o intellettuale a motivo dell'utilizzo della documentazione o dei materiali messi a disposizione di SSM per lo svolgimento dei servizi oggetto del contratto, così come da ogni perdita, spesa e danno, diretta, indiretta e consequenziale.

14. Conservazione delle registrazioni delle prove effettuate

Il Fornitore è responsabile della conservazione dei rapporti di prova per un periodo di anni 10 (dieci).

15. Modalità di pagamento

Le prestazioni richieste ed accettate da parte del Cliente, descritte nell'offerta in suo possesso, devono essere pagate interamente entro e non oltre i termini pattuiti nell'offerta stessa. In caso di ritardo nei pagamenti il Fornitore si riserva il diritto di sospendere eventuali altri servizi in corso di esecuzione, e di addebitare al Cliente gli interessi moratori nella misura massima di legge, oltre alle spese per l'istruzione della pratica per il recupero dei crediti.

16. Trattamento dei dati personali

I dati personali del Cliente saranno trattati dal Titolare del Trattamento RINA S.p.A., con sede legale in Genova (GE), via Corsica 12, CF e P.IVA 03794120109, nonché dalla/le società del Gruppo RINA con cui il Cliente ha in corso il rapporto contrattuale, secondo le modalità e per le finalità descritte nell'informativa a Voi resa ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE n.679/2016.

Si precisa che il Cliente potrà in qualunque momento modificare il consenso reso a valle di tale Informativa, con particolare riferimento al consenso reso per il trattamento dei dati per le finalità di cui al punto 2 lett. (b) della suddetta (la cui eventuale revoca non compromette l'esecuzione del contratto di servizi in essere) scrivendo a rina.dpo@rina.org.

Inoltre, in qualità di Interessato il Cliente potrà esercitare i diritti previsti dagli artt. 15 e ss. del Regolamento UE n. 679/2016 inviando una raccomandata a/r a RINA S.p.A., via Corsica 12, 16128 Genova, all'attenzione del Responsabile per la protezione dei dati, oppure inviando un messaggio e-mail all'indirizzo rina.dpo@rina.org.

Il Titolare del trattamento potrà essere sempre contatto mediante i recapiti indicati sul sito web www.rina.org, nonché all'indirizzo e-mail del Data Protection Officer rina.dpo@rina.org

17. Responsabilità del fornitore

Il Fornitore garantisce unicamente la correttezza dei risultati delle analisi rispetto ai campioni nelle condizioni in cui essi si trovano al momento dell'analisi medesima. Nel caso di prove affidate in subappalto, il Fornitore manterrà la responsabilità nei confronti del Cliente sulle specifiche prove.

Eventuali reclami da parte del cliente dovranno essere notificati al Fornitore al seguente indirizzo mail ssmlab@ssmlab.it e saranno trattati in conformità a quanto riportato nel processo di gestione dei richiami, disponibile sul sito www.ssmlab.it o fornito su richiesta.



Cod. Fisc. e P.IVA 01684710997

Ove sia accertata in via definitiva la sua colpa, il Fornitore risponderà in ogni caso nei limiti del minore importo tra €. 20.000 ed un valore pari al corrispettivo ricevuto dal cliente per le prestazioni oggetto della controversia.

18. Foro competente

Ogni controversia relativa all'applicazione, esecuzione o interpretazione del presente contratto, è demandata alla competenza esclusiva del foro di Genova.

19. Modello organizzativo ex dlgs 231/2001 e codice etico

Il Cliente dichiara di essere a conoscenza della normativa vigente in materia di responsabilità amministrativa della persona giuridica e, in particolare, del disposto del decreto legislativo8 giugno 2001, n. 231. A tale riguardo, il Cliente dichiara di aver visionato il Codice Etico e di Comportamento presente all'indirizzo:

http://sp-resources.rina.org/rinagroup/flippingbook/ethical_code/it/index.html

Il Cliente garantisce, nei rapporti con SSM, di astenersi da qualsiasi comportamento che possa esporre al rischio di iscrizione di procedimenti giudiziari per reati in relazione ai quali si applicano le sanzioni previste nel decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e riconosce, in difetto, il diritto di SSM di recedere unilateralmente, anche in corso di esecuzione, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1373 del codice civile, oppure, a sua scelta, di risolvere il contratto, diritti da esercitarsi mediante lettera raccomandata contenente la sintetica indicazione delle circostanze di fatto o dei procedimenti giudiziari comprovanti la inosservanza.

In forza del "Modello organizzativo", consultabile all'indirizzo

http://sp-resources.rina.org/rinagroup/flippingbook/231/it/index.html è fatto divieto a collaboratori e dipendenti di SSM di:

- a. ricevere qualsivoglia commissione, percentuale o utilità altrimenti denominate;
- b. intraprendere alcuna relazione di affari con il Cliente, che possa determinare conflitto di interessi con la funzione da essi ricoperta;
- c. ricevere doni, biglietti di viaggio o ogni altra utilità a carattere non monetario che possa eccedere l'ordinaria cortesia nei rapporti di affari.

La violazione dei predetti principi da parte del Cliente comporta la facoltà per SSM di risolvere il contratto, salva ogni facoltà di richiedere il risarcimento del danno.

20. Sanzioni commerciali

SSM non sarà tenuta ad adempiere qualsiasi obbligo assunto in base al contratto (inclusi, senza limitazione, obblighi di (a) eseguire, consegnare, accettare, vendere, acquistare, pagare a o ricevere denaro da o attraverso una persona o entità, o (b) compiere qualsiasi altro atto) se ciò risultasse in una violazione di, o fosse incompatibile con, o esponesse SSM all'applicazione di sanzioni ai sensi di qualsiasi risoluzione adottata dall'Organizzazione delle Nazioni Unite e/o ai sensi di qualsiasi legge, regolamento, decreto, ordinanza, richiesta, norma o requisito dell'UE, del Regno Unito e/o degli Stati Uniti d'America che facciano riferimento a embarghi o boicottaggi internazionali o a controlli sul commercio estero, sulle esportazioni e/o sulle importazioni, (inclusi, senza limitazioni, il finanziamento, il pagamento, l'assicurazione, il trasporto, la consegna o lo stoccaggio di prodotti e/o servizi) di seguito complessivamente "Sanzioni Commerciali".

Nel caso in cui nell'ambito dell'esecuzione del Contratto trovassero applicazione le Sanzioni Commerciali sopra individuate, SSM avrà il diritto, a sua esclusiva e assoluta discrezione:



Cod. Fisc. e P.IVA 01684710997

- I) di sospendere immediatamente il pagamento o l'esecuzione dei servizi oggetto del contratto fino a quando le Sanzioni Commerciali saranno in vigore; e/o
- II) al completo disimpegno dall'obbligo interessato dalle Sanzioni Commerciali, qualora l'incapacità di adempiere l'obbligo persista fino al termine previsto contrattualmente per l'adempimento, (resta inteso che per pagamenti da effettuare o ricevere per attività e/o servizi già forniti, l'obbligo di pagamento in questione rimarrà in ogni caso solo sospeso fino al momento in cui il pagamento potrà essere effettuato senza che possano trovare applicazione le Sanzioni Commerciali); e/o
- III) di risolvere il contratto, fatti salvi i diritti e gli obblighi di SSM alla data della risoluzione.

21. Forza maggiore

Qualora, per causa di forza maggiore, una delle parti sia incapace di adempiere in tutto o in parte agli obblighi derivanti dal contratto, con l'eccezione degli obblighi relativi ai pagamenti dei corrispettivi dovuti, si concorda che i doveri tra le due parti verranno reciprocamente sospesi dal momento di inizio dell'impedimento fino al suo termine.

La parte contraente che si trovi dinanzi ad un caso di forza maggiore, dovrà avvisare l'altra parte, dapprima verbalmente e senza indugio, quindi mediante lettera raccomandata a.r., o con altro mezzo equivalente, precisando la data di inizio, la natura degli impedimenti, la durata probabile e gli effetti prevedibili di tale situazione sugli obblighi derivanti dal contratto e dovrà cercare di rimuovere per quanto possibile tali impedimenti.

In via esemplificativa, saranno considerati "forza maggiore": restrizioni da parte di autorità governative, incendio, esplosioni, tempeste e calamità naturali in genere, guerra, disordini pubblici, quarantene, epidemie, pandemie, embargo, agitazioni.